

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1970

(46^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE	Pag. 599, 601, 603, 604, 605 606, 607, 608, 609, 610
FOLLIERI	602, 603, 608
LEONE, <i>relatore</i>	599, 601, 602, 603, 604, 605 606, 607, 608, 609, 610
LISI	608
LUGNANO	609
TOMASSINI, <i>segretario</i>	602, 603, 607, 608
ZUCCALÀ	602, 607

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Carraro, Bardi, Cassiani, Coppola, Dal Falco, Falcucci Franca, Filetti, Follieri, Galante Garrone, Leone, Lisi, Lugnano, Montini, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

TOMASSINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Riforma del codice penale » (351)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma del codice penale ».

Come la Commissione ricorda; abbiamo approvato i primi 23 articoli del disegno di legge.

LEONE, relatore. Desidero anzitutto rivolgere un ringraziamento ai membri dello Sottocommissione i quali hanno lavorato solertemente e costruttivamente.

Come la Commissione ricorda, votammo una serie di articoli che sono quindi già acquisiti, ma anche per questi potranno essere necessari degli emendamenti di carattere formale che potranno essere apportati in sede di coordinamento. Per esempio, all'articolo 1 approvammo un emendamento tendente a sostituire le parole: « azione od omissione » con la parola: « comportamento ». Ora, il termine « comportamento » è scientificamente esatto, ma dato che bisognerebbe introdurre il nuovo termine in tutto il Codice penale, io proporrei di ritornare al

testo tradizionale. Inoltre per quanto riguarda l'ultimo periodo dell'ultimo comma, sempre dell'articolo 1, là dove è detto: « Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge allorchè durante lo stesso sia stato realizzato il comportamento o l'ultima parte del medesimo », io suggerirei di studiare un'altra dizione, perchè la formula non è tecnicamente felice. Potrei proporre una nuova formulazione, ma anche su questa sono perplesso. Pertanto, fermo restando il concetto, chiederei di poterne ritoccare la formulazione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il cui contenuto fu trasfuso nell'articolo 5-*bis*, direi di consentire al relatore, in sede di coordinamento, di lasciarlo come 5-*bis* o di trasferirlo all'articolo 3.

L'articolo 4 è stato approvato con una sola riserva: quella relativa all'ergastolo. Ricorderete che concordammo di stabilire una seduta apposita per procedere a tre votazioni impegnative dal punto di vista politico e ideologico. Una di queste votazioni riguarda l'ergastolo. Prego, quindi, il Presidente, fissando questa seduta, di preannunciare che si procederà a queste votazioni; i rappresentanti dei Gruppi avvertiranno tutti i colleghi del carattere impegnativo delle votazioni.

L'articolo 5 è stato approvato con delle modifiche. All'ultimo comma, invece di: « ovvero quando per una delle predette ragioni la situazione del soggetto per il quale viene richiesta l'estrazione risulti aggravata », direi: « risulta aggravata ».

Anche per quanto riguarda l'articolo 7 vi è la riserva relativa all'ergastolo.

Inoltre, come ricorderete certamente, approvammo, d'accordo con il Governo, un nuovo regime per le pene accessorie: salvo che si tratti di condanne a pene di estrema gravità, le pene accessorie debbono essere sempre facoltative nell'applicazione e facoltative anche nel senso che il giudice può infliggerne una, alcune o tutte. Si pregò il rappresentante del Governo di fornire un testo che realizzasse questa norma, ma il testo proposto non era del tutto soddisfacente. Ora vi pregherei, se avete delle obiezioni, di formularle, perchè si tratta di un sistema

nuovo che rivoluziona tutto il Codice penale per quanto concerne l'aspetto delle pene. Comunque io proporrei questo testo:

« L'articolo 20 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 20. (*Pene principali ed accessorie*).

— Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna.

Le pene accessorie, quando non conseguano di diritto alla condanna, sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna ».

L'esame degli articoli 8 e 9 del disegno di legge deve necessariamente essere rinviato a dopo che la Commissione avrà preso una decisione definitiva in merito alla pena dell'ergastolo. Parimente ritengo debba essere rinviato l'esame dell'articolo 10, al quale il senatore Petrone ha presentato un emendamento, tendente ad abbassare il limite massimo della pena della reclusione. Questo rinvio si rende, a mio avviso, necessario sia in dipendenza delle decisioni che la Commissione assumerà in merito alla pena dell'ergastolo, sia per l'assenza alla seduta odierna del proponente dell'emendamento. Comunque desidero esprimere sin d'ora la mia opinione personale sulle proposte che concernono la soppressione della pena dell'ergastolo e la riduzione del limite della pena della reclusione. La mia opinione è contraria per una ragione di opportunità di politica criminale, in quanto le due proposte, se accettate, potrebbero essere interpretate come un lassismo da parte della classe dirigente.

L'articolo 11 fu approvato dalla Commissione con un emendamento sostitutivo degli ultimi tre commi dell'articolo 28 del Codice penale. La formulazione dell'emendamento, proposto dalla Sottocommissione, non mi sembra però troppo precisa. Pertanto in sede di coordinamento — fermo restando il principio contenuto nell'emendamento approvato — potrebbe rendersi necessaria qualche modifica di carattere formale.

Potremmo ora procedere all'esame dell'articolo 12.

P R E S I D E N T E . Ne do lettura:

Art. 12.

L'articolo 29 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 29. (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*). — « La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

A quest'articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ».

L E O N E , *relatore*. L'emendamento è conseguente a quanto già deciso dalla Commissione in merito alle pene accessorie. Mentre la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni importano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, negli altri casi l'interdizione temporanea resta in facoltà del giudice.

Per tali motivi si propone la soppressione delle parole: « la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo al primo comma proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 12 la Sottocommissione propone di aggiungere un articolo del seguente tenore:

Art. 12-bis.

L'articolo 31 del Codice penale è soppresso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 13.

Gli articoli 32 e 34 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 32. (*Interdizione legale*). — « Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa la perdita della patria potestà, anche dell'adottante sull'adottato, la perdita dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato, nonché la perdita della potestà maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonché dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

Art. 34. (*Perdita dalla patria potestà o della potestà maritale, ovvero sospensione dell'esercizio di esse*). — « La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o della potestà maritale.

La condanna per i delitti commessi con abuso della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale importa la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dell'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

L E O N E , relatore. La Sottocommissione propone un emendamento tendente a sopprimere nel titolo e nel contesto dell'articolo 34 del Codice penale le parole: « potestà maritale », non esistendo più tale potestà; propone inoltre la sostituzione del secondo comma con il seguente: « Il giudice, nelle sentenze di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, può infliggere la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa ».

Ciò si spiega, perchè può esservi abuso di patria potestà senza che sussista un'indegnità ad esercitare tale ufficio; quindi il giudice, se il reato è espressione di una personalità non indegna, ha la facoltà di sospenderne l'esercizio per il periodo di tempo indicato nel comma. In caso contrario, cioè quando il fatto, per la sua gravità, rivela una personalità non idonea a proseguire l'esercizio di tale ufficio, viene comminata la pena accessoria.

Z U C C A L A ' , Sono d'accordo sulla limitazione della patria potestà, ma ritengo che nel momento in cui si indica un limite minimo ed uno massimo entro i quali deve esplicarsi la facoltà del giudice si debba fare attenzione a non esagerare: infatti la sospensione della patria potestà per un periodo doppio a quello della pena mi sembra eccessivo.

Faccio un esempio: se si è verificato un abuso per uno di quei dissidi che possono verificarsi tra coniugi ed il giudice applica la facoltà di sospendere l'esercizio della patria potestà, una tale sospensione per due o tre mesi può essere giusta; ma protrarre il limite della pena, cioè oltre il momento in cui la situazione familiare si è magari distesa, mi sembra significhi arrecare ulteriori occasioni di squilibrio nella famiglia stessa.

Ecco perchè penso che non si debba superare la misura in cui è stata applicata la pena.

T O M A S S I N I . Non potremmo noi prevedere anche la facoltà di revocare il provvedimento del magistrato se entro l'anno si è ricostituita la famiglia? Potrebbe lo stesso interessato fare ricorso e chiedere che in sede di esecuzione venga revocata la misura della pena.

L E O N E , relatore. Sono d'accordo con la proposta del senatore Tomassini, perchè in tema di sanzioni, specie accessorie, è mia opinione che proprio nell'elasticità, nella provvisorietà, nella fluidità di queste norme può essere visto il congegno proposto dal collega Tomassini, congegno efficace, rieducativo perchè il padre spossessato della patria potestà, dimostrando la sua rieducazione, può far scattare la revoca parziale della pena accessoria.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, non avrei alcuna difficoltà ad aderirvi, però, siccome è facoltativa la sospensione della patria potestà per un periodo di tempo doppio a quello della pena inflitta, esso viene applicata nei casi veramente gravi; inoltre il giudice non può in ogni caso applicare una sospensione superiore al doppio; quindi io lascerei la norma così com'è.

T O M A S S I N I . Tra l'altro è temperata dalla possibilità di revoca.

FOLLIERI. Io direi che questa possibilità di revoca non può essere consentita, perchè la pena accessoria non ha natura amministrativa, ma consegue ad un giudizio di responsabilità che è coperto poi dal giudicato. Come si fa a riportare all'esame del magistrato, la cui sentenza sia divenuta definitiva, la richiesta di una revoca non per una sanzione amministrativa, ma per una pena accessoria, la quale dipende direttamente dalla condanna che è stata inflitta con quella sentenza passata in giudicato?

Quindi ritengo che la revoca non possa essere prevista per la natura della pena accessoria.

TOMASSINI. Il fondamento di questo tipo di pena accessoria è dovuto ad una determinata personalità, ad un determinato clima familiare. Ora, per analogia con i provvedimenti del giudice civile in materia di famiglia, se si ricompone l'equilibrio rotto dagli eccessi del padre o della madre, proprio per restituire al padre questo *status* noi collaboriamo alla ricostruzione di un clima familiare.

LEONE, *relatore*. Sono provvedimenti giurisdizionali e per questi esiste il principio della *res iudicata* che, come già in passato ho sostenuto, deve rimanere saldo. Ho sempre combattuto, come studioso, contro tutti i tentativi, anche quello generosissimo — sia pure velleitario — di Carnelutti, di revocare la pena *in itinere*; però, siccome il legislatore può tutto — e noi potremmo anche accettare la teoria Carnelutti, secondo cui la pena nel suo corso può essere interrotta, sospesa, o abbreviata — e poichè come legislatori possiamo anche rompere il principio dell'intangibilità della *res iudicata* per i motivi che anche il senatore Follieri condivide, io direi di studiare questa possibilità.

L'obiezione è acutissima nella sua sostanza: il congegno presenta una difficoltà dal punto di vista processuale. Direi, pertanto, senza approvare o rigettare la proposta, di rinviarne l'esame.

FOLLIERI. Si dovrebbe stabilire un principio di carattere generale, cioè che il giudice può, per le pene accessorie, stabili-

re, dopo un certo periodo, la revoca, trasferendo in sede di responsabilità e quindi di cosa giudicata il principio che vale per le misure di sicurezza, per le quali il giudice è arbitro di stabilire o meno la revoca; ma si adotterebbe, così, un criterio diverso che non credo si inquadri nell'ordinamento vigente.

LEONE, *relatore*. In seguito esamineremo il problema. Non sarei contrario a quest'innovazione, tanto che ho persino sostenuto in un discorso l'incostituzionalità delle pene accessorie; perchè, mentre la pena secondo la Costituzione deve tendere alla rieducazione, la pena accessoria condanna il reo alla proscrizione, alla morte civile.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo 13 è rinviato.

(Così rimane stabilito).

La Sottocommissione propone di aggiungere, dopo l'articolo 13, il seguente articolo:

Art. 13-bis.

L'articolo 35 del Codice penale è abrogato.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 21. Esso, dopo l'approvazione già avvenuta degli emendamenti proposti dalla Sottocommissione, risulta così formulato:

Art. 21.

L'articolo 62 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 62. (*Circostanze attenuanti comuni*). — « Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di prima istanza e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

7) l'aver, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione.

Su questo articolo ricordo che erano state avanzate delle riserve di un eventuale riesame.

L E O N E . Queste riserve sono state superate in sede di Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 21 nel testo che ho letto.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 24 del disegno di legge:

Art. 24.

L'articolo 67 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 67. (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze at-*

tenuanti). — « Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto ».

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo rigo, alle parole: « ad un quarto » le altre: « ad un quinto ».

Metto ai voti l'emendamento presentato dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

La Sottocommissione ha proposto di aggiungere, dopo l'articolo 24, il seguente articolo:

Art. 24-bis.

L'articolo 69 del Codice penale è così modificato:

Art. 69. (*Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti*). — « Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze ».

L E O N E , *relatore*. Si tratta di un'innovazione importantissima, in quanto viene abrogato quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 69 del Codice penale, che così recita: « Le disposizioni precedenti non si applicano alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza, per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24-bis proposto dalla Sottocommissione. (È approvato).

Art. 25.

L'articolo 73 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 73. (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — « Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la pena dell'ergastolo e, se trattasi di delitti commessi da minori degli anni diciotto, quella di anni trenta di reclusione.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

L E O N E , *relatore*. Anche quest'articolo dovrà essere modificato in sede di coordinamento in seguito alle decisioni che la Commissione adotterà in merito alla pena dell'ergastolo.

P R E S I D E N T E . Con questa riserva metto ai voti l'articolo 25.

(È approvato).

Art. 26.

L'articolo 81 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 81. (*Più violazioni di uno o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*). — « Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, con un aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Chi, con una sola azione od omissione, commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Più violazioni della stessa disposizione di legge o di disposizioni di legge che prevedono fatti aventi caratteri fondamentali comuni, anche se di diversa gravità, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si considerano come un solo reato e l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

A quest'articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nel caso di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per le violazioni più gravi, aumentata fino al triplo ».

A questo stesso articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, alle parole: « non può essere superiore » le altre: « deve essere inferiore ».

L E O N E , *relatore*. Nel testo governativo era già stabilito il principio della continuazione del reato anche nel caso di violazioni di norme diverse, purchè avessero un carattere fondamentale comune. In sede di Sottocommissione ci si è però resi conto che la formulazione del disegno di legge si sarebbe potuta prestare ad interpretazioni diverse. Che significa, infatti, « fatti aventi caratteri fondamentali comuni »?

Perchè abbiamo detto, in sostanza, che quando si agisce in base ad un solo disegno criminoso, ad una sola spinta psicologica, vi è una minore carica nel commettere più reati perchè deve essere superata una sola volta, globalmente, la lotta dei motivi inibitori; mentre chi compie azioni distaccate da una matrice comune deve ogni volta superare tali motivi ed esprime quindi una maggior carica di criminalità. Perciò ho sostenuto l'opportunità, anzichè di preoccuparsi di reperire gli elementi comuni, di trovare l'origine comune: se reati del tutto diversi sono cioè riconducibili a questa ideazione singola si considerino come un solo reato.

Questo ci consente anche qualcos'altro. Noi abbiamo il rammarico, procedendo ad una riforma novellistica, di non aver potuto rifare tutto, per quanto riguarda determinati argomenti. Ad esempio, il falso è sempre un reato strumentale; chi lo commette solo per falsificare qualcosa è pazzo: si falsifica per compiere bancarotta, truffa, eccetera. Ora, nell'attuale allucinante realtà del Codice, abbiamo cittadini che per un solo reato subiscono sette, otto, dieci anni di reclusione, adottando i minimi; mentre con l'idea che ho esposto adottiamo un criterio nuovo, secondo me importantissimo, che dovrà essere accolto con favore da tutti coloro che si occupano di problemi penali.

Se, come dicevo, potessimo procedere ad una revisione dell'intero Codice, potremmo ridurre i vari sforzi ad uno solo. Non escludo però che quando passeremo ai libri secondo e terzo l'argomento possa essere ripreso, ed io sono fin da ora a vostra disposizione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento sostitutivo del penultimo comma proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 27.

Gli articoli 82 e 83 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 82. (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). — « Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81.

Art. 83. (*Evento diverso da quello voluto dall'agente*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata,

salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

(È approvato).

La Sottocommissione propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 27, il seguente:

Art. 27-bis.

L'articolo 89 del Codice penale è così modificato:

Art. 89. (*Vizio parziale di mente*). — « Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

L E O N E , *relatore*. Poichè si richiede, per il vizio parziale, una malattia di mente che « scemi grandemente » la capacità di intendere e di volere, mi sembra ingiusto ridurre la pena solo fino ad un terzo (quando il magistrato non fa lo scherzo di ridurla solo di qualche giorno). Ecco perchè abbiamo ritenuto opportuno proporre la modifica suddetta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 27-bis.

(È approvato).

Z U C C A L A ' . A questo punto vorrei proporre un articolo aggiuntivo per sopprimere l'articolo 90 del Codice penale, il quale rappresenta un residuo della vecchia concezione sulla valutazione della personalità umana, oggi completamente superata dalla nuova scuola psicologica. Non mi rifaccio agli studi freudiani, adleriani, eccetera, ma è certo che ogni stato emozionale non è gratuito, non è a sè stante; lo stato emotivo e passionale, che non possiamo ignorare, è sempre conseguenza di un turbamento profondo della personalità umana; turbamento il quale può derivare sia da trasformazioni patologiche sia da una deformazione psicologica che, nella più moderna accezione dell'indagine peritale, può portare ad una valu-

tazione diversa del soggetto, della personalità umana da prendere in considerazione in relazione anche ai vizi parziali di mente, non solo alla pazzia.

Forse in questo senso una riforma più moderna e più audace dovrebbe accettare, al di là del vizio parziale di mente, anche certi vizi che — senza essere propriamente vizi di mente — tolgono la possibilità di intendere e di volere: ad esempio lo stato dell'isteria accertato, che non è un vizio parziale di mente (anche se così tecnicamente viene classificato) ma è un profondo turbamento della capacità del soggetto e la menoma nel momento il cui egli compie il delitto o nel momento in cui, per un motivo inconscio, è portato ad agire in modo diverso dal solito, fino a giungere alla paralisi.

Tutto questo va considerato, in una moderna visione del Codice penale, per cui pregherei i colleghi di voler accettare la soppressione dell'articolo 90, integrandola con la previsione di un'indagine peritale su stati come quelli di cui ho parlato; indagine che andrebbe prevista in un articolo *ad hoc* sulla base della nuova tematica della psicologia moderna.

T O M A S S I N I . Son d'accordo con il senatore Zuccalà per le ragioni che ha esposte e che convincono soprattutto sotto il profilo psicologico.

A mio avviso, non vi è dubbio che un delitto commesso in stato emotivo o passionale rappresenta la conseguenza di un forte sconvolgimento psichico di tutta la personalità dell'individuo; sconvolgimento che non può non incidere anche sulle facoltà intellettive.

Vale a dire che le emozioni, quando raggiungono livelli rilevanti, incidono — ripeto — sulle facoltà intellettive e volitive, sia pure in modo transeunte, mentre uno stato patologico, che altera la personalità umana in modo morboso, porta alla seminfermità mentale.

Non vedo dunque la ragione per cui non si debba sopprimere l'articolo 90 del Codice penale; aggiungo che la Corte di cassazione, in materia, ha finito con l'aprire una breccia

parlando di stato emotivo e passionale inquadrato in una situazione patologica.

Del resto, anche approvando la soppressione del suddetto articolo 90, si può sempre pensare di sottoporre a visita psichiatrica colui il quale delinque in stato emotivo; vi sono infatti nevrosi e psicopatie che già di per sè costituiscono un fertile terreno perchè le emozioni scatenino negli individui reazioni violenti.

Si potrebbe dunque rendere obbligatoria la perizia psichiatrica in caso di delitto grave ed anche nei casi in cui il fatto sia stato commesso in un *raptus* che ha inciso sulle facoltà intellettive e volitive dell'individuo.

P R E S I D E N T E . Il problema è tormentoso anche in dottrina e giurisprudenza e non dobbiamo dimenticare che la citata soppressione implicherebbe, tra l'altro, il mantenimento del delitto d'onore.

L I S I . Ritengo anche io che le preoccupazioni espresse dal senatore Zuccalà siano valide e mi dichiaro pertanto favorevole alla proposta soppressiva dell'articolo 90.

Quando si parla di stati emotivi e passionali questi escludono la seminfermità la quale, del resto, parte dal presupposto, che colui il quale non capisce non può essere penalmente responsabile. Noi dobbiamo dare una valvola al giudice, perchè sappiamo che negli stati di forte turba passionale vi può essere un momento in cui un uomo non capisce più che cosa fa.

F O L L I E R I . Vorrei fare due osservazioni, la prima delle quali è di ordine generale.

Ritengo che sopprimendo l'articolo 90 del Codice penale entriamo in un campo molto delicato e controverso soprattutto per quanto attiene alla capacità di intendere e di volere.

A me pare che questo problema sia strettamente legato agli stati emotivi e passionali e, invece di sopprimere l'articolo 90, vi si potrebbero aggiungere queste parole: gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità « salvo che determinino uno stato di infermità ».

In questo modo stabiliremmo, come regola fondamentale, che il magistrato, nei delitti determinati da *raptus*, da stati emotivi o passionali incontenibili, può disporre una opportuna perizia per appurare se questo stato emotivo o passionale ha raggiunto il limite dell'infermità mentale.

Su queste basi ricordo che si è mosso tanti anni fa, mi pare una ventina, il professor Vannini, il quale scrisse un magnifico articolo sull'Archivio Penale, al fine cioè di delimitare gli effetti negativi dell'articolo 90 del codice penale; e le sentenze di merito e di Cassazione cui si faceva cenno in questa discussione sono ben poche perchè, in effetti, ogni delitto è fondato non su uno stato normale, ma su uno stato di anormalità e componente essenziale dei delitti è questa stato di emozione o di passione che signoreggia le facoltà normali della psiche umana.

Quindi, per venire incontro ai pochi o molti casi nei quali questi stati emotivi o passionali raggiungano un'intensità che porti ad una vera e propria infermità, potremmo stabilire che il giudice debba disporre una perizia psicologica e psichica.

L E O N E , relatore. Vorrei pregare il collega di consentire ad un rinvio della discussione su tale modifica per permettermi di approfondire meglio la questione perchè, in sostanza, siamo tutti d'accordo su questa interpretazione che — come diceva il collega Tomassini — è penetrata anche nella giurisprudenza della Cassazione.

Ed hanno senz'altro ragione i colleghi che propongono la soppressione dell'articolo 90 perchè privo di contenuto; ma vorrei che restasse atto del fatto che l'abolizione di tale articolo non vuol significare un ritorno al modo di giudicare cui faceva cenno poc'anzi il Presidente (il che, del resto, mi pare da escludere perchè oggi c'è l'obbligo della motivazione). La difficoltà, pertanto, non sta tanto nel sopprimere questo articolo, quanto nel motivare in maniera chiara ed inequivoca la sua soppressione.

T O M A S S I N I . Dovendo rinviare la discussione su questa modifica, si potrebbe sin da oggi stabilire che, nell'ipotesi che la

Commissione non fosse d'accordo per l'abrogazione dell'articolo 90, ma volesse dare rilevanza ai motivi di passionalità, lo potremmo articolare come un'attenuante.

L E O N E , relatore. Sono più favorevole alla soppressione dell'articolo, purchè ben motivata.

L U G N A N O . Devo dire che la preoccupazione espressa dal Presidente mi ha fatto riflettere: la soppressione dell'articolo 90 del codice penale, infatti, molto probabilmente implicherà il mantenimento del delitto d'onore. Non ci sarà persona, la quale abbia ucciso per motivi d'onore, che non dica di essere stata presa da *raptus*.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, avendo chiesto il relatore il rinvio della discussione su tale modifica, se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do ora lettura dell'articolo 28 nel testo governativo:

Art. 28.

Gli articoli 92, 94 e 98 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 92. (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — « Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ».

Art. 94. (*Ubriachezza abituale*). — « Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stu-

pefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze ».

Art. 98. (*Minore degli anni diciotto*). — « È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale ».

La Sottocommissione propone di aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 92, le seguenti parole: « fino alla metà ».

L E O N E , relatore. Desidero far presente che il senatore Follieri ha suggerito di modificare l'ultima parte di questo articolo sostituendo le parole: « fino alla metà » con le altre « da un terzo fino alla metà »; ed io sono d'accordo su tale modifica.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la modifica proposta dal senatore Follieri.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 28 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 29.

L'articolo 99 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 99. (*Recidiva*). — « Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può andare da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

L E O N E , *relatore*. Già ho avuto occasione, in passato, di illustrare agli ono-

revoli colleghi lo spirito profondamente innovatore di questo testo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo 29.

(È approvato).

Art. 30.

L'articolo 100 del Codice penale è abrogato.

(È approvato).

Art. 31.

L'articolo 108 del Codice penale è abrogato.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.